

Sent. N° 121/15

IST. FALL. N° 184/15

EPON N° 2823/15

REP. N° 158/15

R.G. FALL. N. 121/15

DEPOSITATA E PUBBLICATA

IL 6/07/15

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ANTONIO ANSELMO

N. 184/2015 R.G. Istanze Fall.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TREVISO-SEZIONE SECONDA CIVILE

REGISTRAZIONE

A DEBITO EX

ART. 146 T.U

SPESA DI GIURISDIZIONE

composto dai magistrati:

dott. Antonello Fabbro	Presidente rel.
dott.ssa Caterina Passarelli	Giudice
dott. <i>Gianluigi Zuliani</i>	Giudice

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ANTONIO ANSELMO

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Visto il ricorso depositato il 17/4/2015 da _____ a (Avv. ti

_____,) per la dichiarazione di fallimento di I

s.r.l.,

esaminati i documenti depositati;

sentito il giudice relatore;

dato atto che la notifica è regolare e che il debitore non si è presentato

all'udienza tenuta dal giudice relatore,

ritenuta la propria competenza,

rilevato che l'impresa è soggetta al fallimento, ai sensi dell'art.1 l.fall.,

di cui ricorrono i requisiti;

considerato che l'impresa versa effettivamente in stato di insolvenza, come emerge dalle seguenti circostanze:

- esecuzione tentata senza esito causa l'irreperibilità della società presso la sua sede (doc. 7),
- entità del debito non pagato, risultante da decreto ingiuntivo definitivo,

Visto l'art. 15 u.c. l.f. e dato atto che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente superiore a € 30.000,00;

ritenuto che ricorrono i presupposti di legge per la dichiarazione di fallimento;

visti gli artt. 1, 5, 6, 7, 9, 15, 16 l.fall.;

DICHIARA

il fallimento di _____, c.f. (_____), con sede legale a _____, Via _____ 31/b (già a N _____), esercente attività di autotrasporto di cose per conto terzi.

NOMINA

Il dott. Antonello Fabbro giudice delegato per la procedura.

Visto l'art. 28 L. Fall., come modificato dall'art. 5 del d.l. 83/2015, ritenuto

che laddove l'art. 5 lett. b secondo periodo del d.l. 83/2015 richiede che il Tribunale motivi "specificamente in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui al terzo comma" si riferisca a quanto previsto dal precedente periodo della medesima lettera b, la cui corretta lettura viene dunque

ad essere "b) dopo il secondo comma (è non terzo, dell'art. 28 L. Fall.) sono aggiunti i seguenti:

il curatore deve essere in possesso di una struttura organizzativa e di risorse che appaiono adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'art. 104 ter ... ecc.";

che quindi la novella di cui al d.l. 83/2015 richieda al Tribunale di motivare specificamente in ordine al possesso da parte del nominando curatore di una struttura organizzativa e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'art. 104 ter L. Fall.; che peraltro nel formulare le proprie valutazioni in merito non pare che il Tribunale possa tenere conto, come sembrerebbe richiedere la citata norma, "delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'art. 33, quinto comma" L. Fall., dato che tali "risultanze" si collocano in un momento temporalmente successivo alla pronuncia della sentenza; che invece il Tribunale debba effettivamente tenere conto dell'ulteriore elemento di valutazione menzionato dalla legge, costituito dalle "eventuali indicazioni in ordine alla nomina del curatore espresse dai creditori nel corso del procedimento di cui all'articolo 15"; che al fine di motivare seriamente circa il rapporto di adeguatezza tra struttura organizzativa e risorse di cui dispone il curatore e la tempistica dell'art. 104-ter L. Fall. (predisposizione del programma di liquidazione entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre 180 giorni dalla sentenza di fallimento; completamento della liquidazione dell'attivo, di regola, entro il termine massimo di due anni dalla sentenza di fallimento), il Tribunale dovrebbe acquisire elementi di conoscenza da un lato in ordine alla consistenza

della struttura organizzativa e delle risorse di cui il curatore dispone all'attualità, dall'altro in ordine alla effettiva consistenza del passivo e dell'attivo fallimentare, esistente e potenziale, posto che evidentemente l'adeguatezza delle risorse va misurata con riferimento alla presumibile complessità della procedura;

che il Tribunale non può evidentemente disporre di tali dati di valutazione all'esito dell'istruttoria pre-fallimentare, da un lato perché l'accertamento dei dati economici e patrimoniali dell'impresa fallita è oggetto della procedura concorsuale, dall'altro perché il Tribunale dovrebbe monitorare costantemente, e non si comprende con quali mezzi, la struttura organizzativa e le risorse di cui ogni possibile curatore dispone;

che quindi il Tribunale può avvalersi, quali unici elementi a disposizione al fine di assolvere al dovere motivazionale richiesto dalla novella legislativa:

- a) delle caratteristiche di efficienza e professionalità dimostrate dal professionista prescelto nell'ambito di precedenti incarichi,
- b) delle caratteristiche della procedura quali possono evincersi allo stato degli atti,
- c) delle eventuali indicazioni dei creditori;

ritenuto con riferimento al caso di specie che:

- non sono pervenute indicazioni da parte dei creditori,
- tenuto conto dei risultati ottenuti nell'ambito di precedenti incarichi e delle caratteristiche della procedura quali appaiono allo stato degli atti (apparente assenza di beni immobili, stato di inattività, assenza di dipendenti) il nominando curatore appare essere in possesso di una

struttura organizzativa e di risorse che appaiono adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'art. 104-ter L. Fall.;

NOMINA

curatore fallimentare il dott. Silvia Zanon di Treviso.

Il Curatore è tenuto ad utilizzare, per la gestione della procedura fallimentare, gli strumenti informatici stabiliti dal Tribunale.

ORDINA

al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, entro tre giorni.

STABILISCE

il giorno **17/11/2015** ad ore 10 per l'adunanza dei creditori per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato - Palazzo di Giustizia - piano IV°.

Ritenuto che si applicano le norme di cui al D.L. 179/2012 convertito dalla L. n. 221/2012

ASSEGNA

termine perentorio di gg. 30 prima dell'adunanza ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito per la presentazione, **esclusivamente mediante trasmissione telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore (PEC)**, delle domande di insinuazione al passivo e dei documenti, con avviso che non sono ammesse modalità diverse di presentazione della domanda. Nel ricorso dovrà essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale chi propone la domanda intende ricevere le comunicazioni a lui destinate (progetto di stato passivo, dello stato passivo esecutivo, relazioni semestrali del

curatore, progetti di riparto ecc.), con avviso che in difetto le comunicazioni saranno effettuate esclusivamente mediante deposito dell'atto da comunicare in Cancelleria.

Treviso, 3 luglio 2015

IL PRESIDENTE

dott. Antonello Fabbro

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

~~per~~ e depositata in cancelleria il 6/07/15

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Antonina Anselmo

fatte comunicazioni in data

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

